



Delibera della Giunta Regionale n. 137 del 12/04/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:

DGR N.251 DEL 12 MARZO 2010 AVENTE AD OGGETTO "PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURE COERENTI CON IL GRANDE PROGETTO REGI LAGNI" . DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR N.533 DEL 02 LUGLIO 2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. con deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali "nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto", ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. "sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione";
- b. la menzionata deliberazione n. 125/10 è stata annullata con deliberazione n. 497 del 04/06/2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono "di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);
- c. con delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010 avente ad oggetto: "Sospensione degli effetti dei provvedimenti emessi nel periodo dei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010", la Giunta Regionale ha disposto di:
 - c.1. *attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato A;*
 - c.2. *sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;*
 - c.3. *incaricare il coordinatore dell'A.G.C.1 di trasmettere immediatamente il presente provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;*
 - c.4. *dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;*
- d. tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 533 del 2 luglio è compresa la Deliberazione n. 251 del 12 marzo 2010 avente ad oggetto "PSR Campania 2007/2013 – Misure coerenti con il grande progetto Regi Lagni";

RILEVATO che

1. il competente Settore ha proceduto all'esame istruttorio effettuando, così come prevede la citata D.G.R. n. 533/2010, le opportune verifiche amministrativo contabili in ordine alla compatibilità ed alla coerenza degli adottandi provvedimenti di autotutela con il piano di stabilizzazione di cui all'art. 14 co. 22 d.l. 31 maggio 2010 n.78, nonché le verifiche in ordine alla configurazione della citata DGR 251/2010 quale atto eccedente l'ordinaria amministrazione, adottato allorquando gli organi politici regionali in scadenza di mandato già disponevano di poteri attenuati ed attraverso il quale risultano sottratti alla nuova Giunta gli ambiti di operatività e di competenza garantiti dalla vigente normativa regionale;

CONSIDERATO che

- a. con la deliberazione n. 251 del 12 marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato interventi a carico della dotazione finanziaria del PSR 2007/2013, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza del PSR, da consultare con procedura d'urgenza;
- b. la Commissione Europea ha reso parere negativo, atteso che la proposta non era coerente con la Decisione c (2010) 1261 del 02.03.2010 di approvazione del PSR;
- c. la succitata deliberazione n. 251/2010, avendo natura meramente programmatica ed astratta, non ha prodotto alcun impegno giuridicamente vincolante, né posizioni soggettive di legittimo affidamento tutelate dall'ordinamento giuridico;
- d. la deliberazione di Giunta regionale n. 251/2010 costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione adottato nel periodo pre-elettorale, corrispondente ai 46 gg antecedenti le consultazioni elettorali, allorquando gli organi politici regionali in scadenza di mandato già disponevano di poteri attenuati ed attraverso il quale risultano sottratti alla nuova Giunta gli ambiti di operatività e di competenza garantiti dalla vigente normativa regionale;
- e. nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. non essendo individuabili i soggetti interessati alla partecipazione al procedimento avviato;

RITENUTO

- a. di dover procedere alla revoca della deliberazione di G.R. n. 251 del 12/03/2010, in quanto, atto eccedente l'ordinaria amministrazione adottato nel periodo pre-elettorale, corrispondente ai 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali, allorquando gli organi politici regionali in scadenza di mandato già disponevano di poteri attenuati ed attraverso il quale risultano sottratti alla nuova Giunta gli ambiti di operatività e di competenza garantiti dalla vigente normativa regionale;
- b. inoltre, di dover procedere alla revoca della predetta DGR, anche in considerazione del parere negativo reso dalla Commissione Europea che ha ritenuto la proposta non coerente con la Decisione c (2010) 1261 del 02.03.2010 di approvazione del PSR;
- c. che sussistono, pertanto, i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela e che, anzi, sussiste l'interesse pubblico concreto e attuale alla revoca dell'iniziativa che risulta incoerente con le esigenze di recupero di efficienza, economicità e efficacia delle risorse;

VISTE

- la legge n. 241/1990;
- la legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 78/2010;
- la legge 108 del 17/02/1968, art. 3, comma 2;
- la l.r. 4 del 27/03/2009, art. 1, co. 2;
- la delibera di Giunta regionale n. 497 del 4 giugno 2010
- la delibera di Giunta regionale n. 501 dell'11 giugno 2010
- la delibera di Giunta regionale n. 533 del 02/07/2010
- la delibera di Giunta regionale n. 251 del 12/03/2010

propone, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto che, a conclusione dell'iter del procedimento istruttorio ai sensi della deliberazione di Giunta n. 533 del 2.7.2010, risulta che sussistono i presupposti per l'esercizio del

potere di autotutela nei confronti della DGR n. 251 del 12 marzo 2010 ad oggetto “PSR Campania 2007/2013 – Misure coerenti con il grande progetto Regi Lagni”, atteso che la stessa si configura quale atto eccedente l'ordinaria amministrazione;

2. di revocare, per l'effetto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 251 del 12 marzo 2010;
3. di demandare al dirigente del Settore 02 dell'AGC 11 “Sviluppo Attivita' Settore Primario” l'adozione degli adempimenti consequenziali;
4. di inviare il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento – 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”, all'Area Generale di Coordinamento 11 – “Sviluppo settore primario”, al Settore proponente ed al Settore “Stampa e Documentazione”, per la pubblicazione sul B.U.R.C.